

**Dal giorno 9 giugno c.a entreranno in vigore gli “Indirizzi regionali in materia di tirocini”
(DGR 7763/2018)**

COSA E' CAMBIATO

- SOGGETTI PROMOTORI**

Per l’attivazione di tirocini extracurriculari rivolti a studenti durante il periodo estivo i soggetti promotori abilitati sono esclusivamente i Centri per l’impiego.

Mentre, nulla è cambiato per i tirocini estivi curriculari, previsti nei relativi piani di studio, per i quali l’attivazione è riservata alle Istituzioni scolastiche presso cui risulta iscritto il tirocinante.

In fase di presa in carico del tirocinante non necessita inserire DID e COB

I Centri per l’Impiego possono avvalersi per la redazione del PFI e mezzi di tutoraggio, dall’Istituto scolastico formativo presso cui è iscritto il tirocinante.

In tal caso, la Convenzione dovrà essere sottoscritta anche dal rappresentante scolastico.

I tirocini Extracurriculari sono stati accorpati nell’unica tipologia “formativi, di orientamento, di inserimento/reinserimento lavorativo” pertanto non sussiste più la differenza con i soggetti che hanno conseguito un titolo di studio entro e non oltre i 12 mesi.

- TUTORSHIP**

Il soggetto promotore individuato un proprio Tutor, elabora d’intesa con il Tutor del soggetto ospitante, la redazione del Dossier Individuale, predisponde un piano di attività, prevedendo una verifica almeno quindicinale con il tirocinante.

Ogni tutor del soggetto promotore può accompagnare fino ad un massimo di venti tirocinanti extracurriculari contemporaneamente

- MODALITA’ DI APPLICAZIONE**

Entro 30 giorni dall’attivazione del tirocinio, il soggetto promotore registra il tirocinio extracurriculare nell’apposito portale di Regione Lombardia indicandone gli elementi essenziali, anche rilevati dalla Comunicazione obbligatoria

- **LIMITI ALL'ATTIVAZIONE DEI TIROCINI**

- Non possono essere attivati tirocini extracurriculari per tipologie di attività lavorative elementari per le quali non può essere previsto un tirocinio;
- il tirocinio extracurricolare può essere attivato nell'ipotesi in cui il tirocinante abbia svolto prestazioni di lavoro accessorio presso il medesimo soggetto ospitante per non più di trenta giorni, anche non consecutivi, nei sei mesi precedenti l'attivazione;
- non si possono attivare tirocini in presenza di procedure concorsuali, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità;
- ai fini della determinazione dei limiti di contingentamento, non c'è cumulabilità tra tirocini curriculari ed extracurriculari

Per i soggetti ospitanti che hanno unità operative con più di venti dipendenti a tempo indeterminato l'attivazione di nuovi tirocini, oltre la quota di contingentamento del dieci per cento è subordinata alla stipula di un contratto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi (nel caso di part time, esso deve essere almeno pari al 50% delle ore settimanali previste dal Contratto Collettivo applicato dal soggetto ospitante), come di seguito riportato.

Tali soggetti ospitanti possono attivare, in deroga ai limiti di cui sopra:

- un tirocinio se hanno assunto almeno 20% dei tirocinanti extracurriculari attivati nel 24 mesi precedenti;
- due tirocini se hanno assunto almeno il 50% dei tirocinanti extracurriculari attivati nel 24 mesi precedenti;
- tre tirocini se hanno assunto almeno il 75% dei tirocinanti extracurriculari attivati nei 24 mesi precedenti;
- quattro tirocini se hanno assunto il 100% dei tirocinanti extracurriculari attivati nei 24 mesi precedenti.

La Regione può stipulare **protocolli d'intesa** con i soggetti ospitanti, per l'avvio di progetti sperimentali aventi ad oggetto l'attivazione di tirocini. In tali casi è possibile, anche in relazione al tasso di assunzione e alla trasformazione dei tirocini in apprendistato.

- **DURATA DEL TIROCINIO**

Le **duree minime** dei tirocini sono:

- due mesi per i tirocini extracurriculari, ad eccezione del tirocinio svolto presso soggetti ospitanti che operano stagionalmente, per i quali la durata minima è ridotta ad un mese;
- 14 giorni per tirocini extracurriculari rivolti a studenti durante il periodo estivo;
- stabilite dalle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi per i tirocini curriculari

Le **duree massime** dei tirocini, ivi comprese le eventuali proroghe, sono:

- sei mesi per i tirocini extracurriculari il cui Piano Formativo Individuale preveda l'acquisizione di competenze referenziate con EQF livello 2 e 3, prorogabile fino ad un massimo di ulteriori sei mesi qualora, nel corso della proroga, si preveda l'acquisizione di competenze referenziate con EQF di almeno livello 4;
- dodici mesi per i tirocini extracurriculari il cui Piano Formativo Individuale preveda l'acquisizione di competenze referenziate con EQF di almeno livello 4;
- due mesi per tirocini extracurriculari rivolti a studenti durante il periodo estivo;
- stabilite dalle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi per i tirocini curriculari.

Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per maternità, malattia lunga o infortunio, cioè per una durata pari o superiore a 30 giorni solari, oppure per chiusure formalizzate del soggetto ospitante (della durata di almeno 15 giorni solari). Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.

- **INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE**

- Per la partecipazione ai tirocini extracurriculari e tirocini extracurriculari rivolti a studenti durante il periodo estivo è corrisposta al tirocinante un'indennità di importo definito dalle parti ed esplicitato nella convenzione di tirocinio che non potrà essere inferiore a:
- euro 500 mensili, al lordo delle eventuali ritenute fiscali, riducibile a euro 400 mensili qualora si preveda la corresponsione di buoni pasto o l'erogazione del servizio mensa.
- euro 350 euro mensili qualora l'attività di tirocinio non implichi un impegno giornaliero superiori a 4 ore.

L'indennità di partecipazione è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima ai tirocini del 80% su base mensile.

Qualora la partecipazione sia inferiore al 80% su base mensile, l'indennità di partecipazione viene ridotta proporzionalmente, fermo restando il minimo di 300 euro mensili.

Nell'ipotesi di sospensione del tirocinio, durante tale periodo non sussiste l'obbligo di corresponsione dell'indennità di partecipazione.

Nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi o disoccupati percettori di forme di sostegno al reddito, in quanto fruitori di ammortizzatori sociali, l'indennità di partecipazione non è dovuta, salvo eventuale rimborso spese di trasporto e trasferimento.

Nel caso di tirocini in favore di soggetti percettori di forme di sostegno al reddito, in assenza di rapporto di lavoro, è riconosciuta la facoltà ai soggetti ospitanti di erogare un'indennità di partecipazione cumulabile con l'ammortizzatore percepito, anche oltre l'importo mimino di euro 500 mensili, al lordo delle eventuali ritenute fiscali, riducibile a 400 euro mensili qualora si preveda la corresponsione di buoni pasto o l'erogazione del servizio mensa.

30/05/2018

Nota esplicativa avente ad oggetto: Chiarimenti sulle professioni regolamentate rispetto alle quali non è possibile svolgere attività di tirocinio extracurricolare, ai sensi degli “Indirizzi regionali in materia di tirocini” di Regione Lombardia, approvati con D.G.R. 7763 del 17/01/2018.

Contesto normativo

Con **D.G.R. 7763 del 17/01/2018** Regione Lombardia ha approvato i nuovi “Indirizzi regionali in materia di tirocini”, che recepiscono l’Accordo Stato-Regioni del 25/05/2017 sulla revisione delle Linee Guida nazionali per i tirocini extracurriculari.

La D.G.R. 7763/2018 ha introdotto il divieto, già previsto nelle nuove Linee Guida nazionali, per professionisti abilitati o qualificati all’esercizio di una professione di attivare tirocini extracurriculari finalizzati allo svolgimento di attività tipiche o riservate alla professione (art. 3.2 “Limiti all’attivazione dei tirocini”, lett. f). L’obiettivo della clausola è di evitare un utilizzo improprio della prestazione dei tirocinanti in sostituzione di professionisti.

Ai sensi delle Direttive europee 2005/36 e 2015/55 e dei Decreti legislativi n. 206 del 06/11/2007 e n. 15 del 28/01/2016 sul riconoscimento delle qualifiche professionali, una professione è definita “regolamentata” qualora il suo esercizio sia condizionato al possesso di determinati titoli, certificati, abilitazioni. Rientrano nella categoria delle professioni regolamentate sia quelle per le quali è richiesta l’iscrizione ad un apposito Ordine o Collegio, sia quelle che pur non prevedendo tale requisito, sono subordinate al conseguimento di una qualifica o di un titolo di abilitazione.

Il percorso formativo e le modalità di abilitazione professionale sono regolamentate dalla normativa nazionale, che in taluni casi ha attribuito la formazione di determinati profili a percorsi formativi regionali (es. profilo di “Estetista”, come regolamentata dalla L.n. 1/1990), e dalla normativa regionale secondo gli ordinamenti propri delle singole Regioni.

L’elenco completo delle **professioni regolamentate** dalla **disciplina nazionale** è consultabile sul sito web del Dipartimento per le Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri, all’indirizzo: <http://www.politicheuropee.gov.it/it/attivita/mercato-interno/riconoscimento-qualifiche-professionali/>.

Inoltre, Regione Lombardia ha regolamentato i percorsi formativi che si concludono con l’acquisizione di un attestato di competenze, necessario per l’esercizio di determinate professioni (Quadro Regionale degli Standard professionali, di cui al D.D.U.O. 1189 del 23/12/2015 e s.m.i., Allegato 7 “Percorsi regolamentati”). Di seguito vengono elencati i percorsi e i relativi provvedimenti regionali di riferimento.

- Ausiliario Socio Assistenziale – DGR 24 luglio 2008 n. 7693
- Assistente Familiare – DDUO 17 dicembre 2008 n. 15243
- Assistente alla poltrona di studio odontoiatrico – DDUO 14 giugno 2007 n. 6481
- Operatore Forestale Responsabile – DDUO 27 aprile 2009 n. 4096
- Istruttore Forestale – DDUO 27 aprile 2009 n. 4096
- Responsabile tecnico per attività di panificazione- DDUO 13 aprile 2015 n. 2864
- Formazione obbligatoria per gestori delle sale da gioco e dei locali – DGR 31 ottobre 2014 n. X/2573
- Operatore di polizia locale – DGR 01 dicembre 2010 n. IX/925

- Addetto all'attività funebre – DDUO 22 febbraio 2012 n. 1331

Interpretazione della disposizione di divieto

In considerazione di quanto premesso, il divieto all'attivazione di tirocini extracurricolari si applica a professionisti abilitati e qualificati e limitatamente ad attività caratterizzanti la professione.

Si riportano di seguito alcune casistiche esemplificative:

Caso pratico 1: un avvocato ha la facoltà di attivare un tirocinio extracurriculare per mansioni di segreteria, mentre non può adibire un tirocinante alle attività tipiche della professione, ossia che qualificano in modo distintivo l'esercizio dell'avvocatura.

Caso pratico 2: un centro benessere può attivare un tirocinio extracurriculare per un contabile amministrativo ma gli è precluso per un'estetista o un acconciatore, professioni per le quali è richiesta un'abilitazione specifica.

Restano comunque invariate le disposizioni riguardo ai tirocini curriculari e ai tirocini per l'accesso alle medesime professioni regolamentate in quanto disciplinati dalla normativa specifica. Pertanto, risulta ammisible l'attivazione di tirocini aventi ad oggetto lo svolgimento di attività tipiche o riservate a professioni regolamentate o per le quali è richiesta un'abilitazione specifica:

- in caso di tirocini curriculari attivati nell'ambito dei piani di studio dei curricula scolastici/formativi;
- in caso di tirocini previsti per l'accesso a professioni ordinistiche o attivati all'interno di percorsi abilitanti/regolamentati.

Le considerazioni ivi esposte sono elaborate sulla base del quadro legislativo vigente e potrebbero subire variazioni o integrazioni in esito a successivi provvedimenti nazionali o regionali.

Nota sulla disciplina dei tirocini extra-curriculari estivi in Regione Lombardia

1. Il quadro normativo nazionale

Le Linee Guida nazionali sui tirocini, approvate in Conferenza Stato-Regioni del 25/05/2017, prevedono alcune disposizioni peculiari in riferimento ai tirocini extra-curriculari estivi. Essi sono contraddistinti da due caratteristiche:

- sono rivolti a studenti, ossia a coloro che risultano iscritti ad un regolare percorso di studio;
- si svolgono durante il periodo estivo, nel lasso di sospensione delle attività didattiche previste dal percorso di istruzione o formazione e non sono finalizzati all'acquisizione di competenze correlate agli obiettivi di apprendimento del piano di studio.

Per questa tipologia specifica di tirocini:

- a) durata minima è di 14 giorni, rispetto ad una durata minima per la generalità dei tirocini extra-curriculari di 2 mesi;
- b) la platea dei soggetti promotori è circoscritta ai soli centri per l'impiego.

Le Linee Guida nazionali non definiscono una durata massima dei tirocini estivi, demandandola, quindi, all'ambito di autonomia di ciascuna Regione.

Con riferimento all'indennità di partecipazione le Linee Guida nazionali stabiliscono, per tutte le tipologie di tirocinio extra-curriculare, un importo lordo minimo di 300 euro al mese, erogato per intero a fronte di una partecipazione minima del 70% su base mensile.

2. L'esperienza di Regione Lombardia

Regione Lombardia ha recepito le nuove Linee Guida nazionali tramite la D.G.R. n. 7763/2018. Riguardo alle caratteristiche dei tirocini estivi, Regione ha implementato determinate modalità attuative, finalizzate a renderlo uno strumento formativo flessibile e agevolmente adattabile alle esigenze concrete delle aziende ospitanti, e allo stesso tempo integrabile con le tempistiche dei percorsi di studio frequentati dai tirocinanti.

- i soggetti titolati a promuovere i tirocini extra-curriculari estivi sono unicamente i Centri pubblici per l'impiego (come prevede l'accordo nazionale)
- I destinatari sono gli studenti a partire dai 15 anni di età. L'assolvimento dell'obbligo di istruzione non costituisce, infatti, un pre-requisito per l'attivazione di un tirocinio estivo.

In ragione dello status di studente, ai destinatari non sono richiesti il rilascio della Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro né la stipula del Patto di servizio personalizzato, funzionali all'acquisizione dello status di disoccupazione ai sensi del D.lsg. 150/2015, il quale deve essere posseduto dai destinatari delle altre tipologie di tirocinio extra-curriculare (formativi, di orientamento, di inserimento/reinserimento lavorativo).

Proprio in considerazione del fatto che i destinatari sono inseriti in un percorso di istruzione o formazione, e quindi, non sono interessati all'immediata ricerca del lavoro, Regione Lombardia ha previsto, tramite un'apposita Circolare operativa indirizzata ai Dirigenti scolastici, la facoltà per i CPI di avvalersi della collaborazione delle istituzioni scolastiche/formative presso cui è iscritto il destinatario, per la redazione del Progetto formativo di tirocinio e per le attività di tutoraggio formativo. Il rapporto di collaborazione è formalizzato attraverso la stipula di una Convenzione tripartita, sottoscritta dal CPI, dall'istituto scolastico/formativo e dal soggetto ospitante.

Con riferimento agli aspetti gestionali

- durata minima di 14 giorni fissata dalla disciplina nazionale.
- Regione ha stabilito una durata massima di due mesi, funzionale alla complementarietà del tirocinio estivo con il cronoprogramma scolastico.
- L'importo dell'indennità minima mensile è di 500 euro lordi, riducibile a 400 euro lordi qualora si corrispondano buoni pasto o il servizio mensa o a euro 350 euro lordi qualora l'attività non implichì un impegno giornaliero superiori a 4 ore.

Per i tirocini svolti presso una Pubblica Amministrazione è corrisposta un'indennità forfettaria di 300 euro su base mensile.

L'importo è versato per intero a fronte di una partecipazione dell'80% su base mensile.

Al di sotto di tale soglia l'importo viene riparametrato secondo le giornate di effettiva presenza, fermo restando il limite minimo fissato dalla normativa nazionale di 300 euro lordi al mese.

Per i restanti aspetti di gestione del tirocinio estivo trovano applicazione le disposizioni riferite generalmente ai tirocini extra-curriculari.

Nota sulla certificazione delle competenze in esito a tirocini extracurriculari da parte di soggetti accreditati ai servizi per il lavoro

1. Oggetto

Gli Indirizzi regionali sui tirocini (D.G.R. 7763/2018) prevedono l'obbligo per il soggetto promotore di rilasciare un attestato delle competenze eventualmente acquisite dal tirocinante al termine del tirocino.

La disciplina regionale sulla formazione extra-DDIF (D.D.U.O. 12453/2012) definisce il tirocino extracurricolare come ambito di apprendimento formale quando co-progettato in collaborazione con un soggetto accreditato ai servizi formativi. In questo caso la certificazione di competenza rilasciata da un ente formativo al termine del tirocino ha natura formale. Diversamente, le azioni formative in assetto lavorativo che non siano co-progettate con un accreditato alla formazione si configurano come ambiti di apprendimento non formale e la certificazione delle eventuali competenze acquisite è attribuita ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro. Questi ultimi, infatti, sono titolati, ai sensi della disciplina sull'accreditamento, alla certificazione di competenze maturate negli ambiti non formale e informale.

In considerazione delle premesse, esiste una possibile incongruenza nella disciplina sui tirocini in quanto il medesimo tirocino può essere considerato ambiente di apprendimento formale, quando il soggetto promotore è un ente accreditato ai servizi formativi, non formale quando il promotore è un accreditato ai servizi per il lavoro.

Nel primo caso la certificazione nel quadro del QRSP è raccordata con la progettazione e viene rilasciata direttamente al termine del percorso sulla base delle evidenze raccolte nel Dossier Individuale. Nel secondo caso il legame tra progettazione e certificazione non è diretto e l'attestazione di competenza del QRSP deve essere supportata dalle fasi del processo di validazione e certificazione non formale e informale (identificazione, valutazione e attestazione).

2. Contesto normativo

La problematica rappresentata si iscrive nel quadro normativo nazionale e regionale sulla certificazione delle competenze (L.n. 92/2012, D.lgs. 13/2013, D.D.U.O. n. 12453/2012) e trova fondamento all'interno della disciplina regionale sull'accreditamento (D.G.R. 2412/2011 e D.D.U.O. n. 9749/2012). La Legge c.d. "Fornero" (L.n. 92/2012) definisce tre ambiti di apprendimento permanente: formale, non formale e informale. Il contesto di apprendimento formale si realizza all'interno del sistema nazionale di istruzione e formazione ed è finalizzato all'acquisizione di un titolo di studio o di una certificazione riconosciuta (art. 4, c. 52: "*Per apprendimento formale si intende quello che si attua nel sistema di istruzione e formazione e nelle università e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica o diploma professionale, conseguiti anche in apprendistato*"). Il contesto non formale è caratterizzato da una scelta intenzionale della persona ma si svolge al di fuori del sistema formale di istruzione e formazione (art. 4, c. 53: "*Per apprendimento non formale si intende quello caratterizzato da una scelta intenzionale della persona, che si realizza al di fuori dei sistemi indicati al comma 52, in ogni organismo che persegua scopi educativi e formativi, anche del volontariato, del servizio civile nazionale e del privato sociale e nelle imprese*").

Il D.D.U.O. 12453/2012, anticipando gli standard di certificazione del D.lgs. 13/2013, stabilisce che la certificazione costituisce un servizio fondamentale del sistema di formazione regionale. Essa è intrinsecamente connessa alle funzioni di progettazione ed erogazione dell'attività formativa. Pertanto, è svolta dai soggetti accreditati alla formazione, con riferimento, oltre ai percorsi formativi in ambiente d'aula, ad "*azioni formative in contesto/assetto lavorativo, comunque progettate o*

costituenti parte di un percorso formativo la cui progettazione si realizza in collaborazione con Soggetti accreditati (tirocinio extracurricolare e percorsi in apprendistato ex art. 4, d.lgs. n. 167/2011)".

La D.G.R. sull'accreditamento 2412/2011 e il relativo decreto attuativo 9749/2012 prevede che gli operatori accreditati al lavoro possano certificare competenze acquisite in contesti non formale e informale. Non essendo soggetti educativi, non possono certificare competenze acquisite in percorsi di formazione formali.

La D.G.R. 7763/2018, che regolamenta le modalità di svolgimento dei tirocini in Lombardia, in recepimento delle Linee Guida nazionali del 2017, individua quali soggetti promotori, tra gli altri, gli accreditati ai servizi per il lavoro. Rientra tra le funzioni del soggetto promotore il rilascio di "*un attestato di competenze eventualmente acquisite durante il periodo di tirocinio, con riferimento al Quadro regionale degli standard professionali di cui al d.d.u.o del 23 dicembre 2015 n.11809 e nel rispetto dei requisiti di accreditamento di cui alla D.g.r 2412/2011*" (par. 3.7).

3. Proposte di soluzione

- a) *Accreditamento automatico all'Albo dei servizi formativi (sez. B) per gli operatori accreditati al lavoro, unicamente per il servizio di promozione del tirocinio:* gli accreditati al lavoro assumono la funzione di progettazione formativa, come condizione per la successiva certificazione formale. In virtù degli Indirizzi regionali sui tirocini (D.G.R. 7763/2018), che individuano gli accreditati al lavoro quali soggetti promotori di tirocini extracurriculari, essi assumono *ipso facto* le funzioni essenziali attribuite ai promotori, in particolare la progettazione didattica del percorso e la certificazione formale delle competenze acquisite. In coerenza con quanto stabilito dalla D.G.R. 7763/2018, gli operatori al lavoro diventano titolati a progettare percorsi di tirocinio e certificare gli apprendimenti in esito. I tirocini costituiscono, in tal modo, un ambiente di apprendimento formale, in quanto strutturati mediante un progetto formativo e finalizzati all'acquisizione di una certificazione del Quadro regionale degli Standard professionali, ricompreso nel Repertorio nazionale di istruzione e formazione professionale. Tale soluzione, auspicabile, può essere attuata nel contesto del nuovo accreditamento dei servizi al lavoro e alla formazione, in elaborazione da parte della U.O. Regole e Controlli.
- b) *Mantenimento della disciplina attuale senza alcuna modifica:* gli accreditati al lavoro rilasciano un attestato di competenze acquisite in ambito non formale, in coerenza con la vigente disciplina sull'accreditamento. Questa ipotesi, però, deve essere accompagnata da una specifica nella disciplina sui tirocini, per rendere la procedura cogente e non lasciata alla libertà di scelta degli operatori.
- c) *Regime speciale di accreditamento all'Albo dei servizi formativi (sez. B) per gli operatori accreditati al lavoro, unicamente per il servizio di promozione del tirocinio:* È ipotizzabile una procedura di accreditamento semplificata:
 - non è necessaria la dotazione strutturale di aule, in quanto l'accreditamento è finalizzato unicamente alla progettazione di tirocini che hanno luogo presso le imprese;
 - sono riconosciute valide le figure di direzione e amministrazione dell'ente già indicate per l'accreditamento al lavoro;
 - è necessario che l'operatore assicuri le funzioni aggiuntive di:
 - tutor, con compiti di progettazione e valutazione degli apprendimenti conseguiti in tirocini;
 - responsabile della certificazione delle competenze.

Tali funzioni devono essere garantite secondo i requisiti previsti dalla disciplina sull'accreditamento alla sez. B dell'albo dei servizi formativi.

Anche un processo semplificato può essere istituto all'interno della nuova disciplina dell'accreditamento in elaborazione da parte della U.O. Regole e Controlli.

Disciplina applicabile ai tirocini curriculare in orario notturno ai sensi della DGR 7763/2018

La normativa applicabile in materia di tirocinio è la deliberazione della Giunta Regionale n. 17 gennaio 2018, n. 7763 che ha abrogato la deliberazione della Giunta Regionale 25 ottobre 2013, n. 825.

L'allegato A della DGR 7763/2018, al paragrafo 3.4. dispone che:

“La possibilità di svolgimento del tirocinio in orario notturno, vale a dire nella fascia oraria compresa tra le ore 22 e le ore 6 o tra le ore 23 e le ore 7, può essere prevista nell’ambito delle previsioni dell’accordo collettivo e ferme restando le tutele già previste dalla normativa vigente ed in particolare per i minori, a condizione che la specifica attività del soggetto ospitante giustifichi tale modalità di svolgimento.”

L'espressione “ed in particolare per i minori” va intesa come “in particolar modo per i minori”, sottolineando l'importanza di applicare le tutele previste per il lavoro notturno nei confronti dei minori che, in ragione della loro età, necessitano di un'attenzione particolare.

La normativa applicabile per il tirocinio svolto durante le ore notturne, ed in particolare nella fascia oraria compresa tra le ore 22 e le ore 6 o tra le ore 23 e le ore 7, è quella prevista dal **Capo IV del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66** e comprende, tra l'altro:

- un accertamento dell'idoneità a svolgere lavoro notturno
- il divieto di svolgere attività di lavoro tra le 24 e le 6 per donne in gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino
- il rispetto delle 8 ore in media nelle 24 ore della durata della prestazione

L’**“accordo collettivo”** a cui si fa riferimento nella DGR 7763/2018 è un qualunque accordo collettivo, di primo o di secondo livello, che regoli la materia del lavoro notturno e che deve trovare applicazione anche nei confronti del tirocinante.

Diverso è l’istituto della consultazione sindacale, prevista dall’art. 12, d.lgs. 66/2003, per cui “l’introduzione del lavoro notturno deve essere preceduta, secondo i criteri e con le modalità previsti dai contratti collettivi, dalla consultazione delle rappresentanze sindacali in azienda, se costituite, aderenti alle organizzazioni firmatarie del contratto collettivo applicato dall’impresa. In mancanza, tale consultazione va effettuata con le organizzazioni territoriali dei lavoratori come sopra definite per il tramite dell’Associazione cui l’azienda aderisca o conferisca mandato. La consultazione va effettuata e conclusa entro un periodo di sette giorni”. **Tale consultazione è infatti su base aziendale e non è riferita al singolo lavoratore/tirocinante da avviare al lavoro notturno. Dato che il tirocinante viene inserito in un contesto lavorativo che prevede il lavoro notturno, si presume che tale consultazione sia già stata svolta al momento dell’inserimento.**

Tutto ciò premesso, sulla base della normativa regionale applicabile in Regione Lombardia, **è possibile attivare tirocini curricolari nella fascia oraria notturna laddove ciò sia funzionale al corretto svolgimento delle attività formative in contesto lavorativo**. Di conseguenza, per gli studenti del corso di operatore delle produzioni alimentari pasticceria, pasta e prodotti da forno (2° e 3° anno) e per gli allievi del corso di tecnico delle produzioni alimentari (4° anno) impiegati nel comparto della panetteria.

Tirocini per persone straniere residenti all'estero

Fonti normative

Di seguito, si illustrano le disposizioni legislative vigenti in materia di tirocini attivati in favore di soggetti stranieri extracomunitari:

- ❖ **Decreto** del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, **22 marzo 2006**, “**Normativa nazionale e regionale in materia di tirocini formativi e di orientamento per i cittadini non appartenenti all'Unione Europea**”
 - Art. 3, comma 3: ***Il progetto di tirocinio***, redatto in conformità alla disciplina regionale vigente o, in difetto della normativa regionale, ai modelli allegati che costituiscono parte integrante del presente decreto, ***è vistato dall'autorità competente ai sensi dei singoli ordinamenti regionali ed è presentato alla rappresentanza diplomatica o consolare ai fini del rilascio del visto d'ingresso***. I modelli allegati rappresentano un orientamento, ai fini della redazione dei progetti di tirocinio da parte delle regioni;
- ❖ **Accordo** inerente le “**Linee guida in materia di tirocini per persone straniere residenti all'estero e ipotesi di piattaforma informatica**” sancito in data **5 agosto 2014** in sede di Conferenza Permanente Stato Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano¹
 - Allegato 1), paragrafo 5. Requisiti di ammissibilità dei progetti formativi e professionalità promuovibili, comma 2: ***La sussistenza di tale requisito² va accertata dai competenti uffici regionali o provinciali in sede di istruttoria per l'apposizione del visto sui progetti formativi***;
 - Allegato 1), paragrafo 7. Procedura per l'apposizione del visto regionale sul progetto di tirocinio, comma 2: ***Le Regioni e le Province autonome sono tenute ad individuare nell'ambito del proprio ordinamento l'ufficio competente ad apporre il visto sui progetti formativi*** per l'attivazione di tirocini rivolti a persone straniere residenti all'estero, a predisporre la documentazione per la presentazione della relativa domanda, ed a definire le modalità di apposizione del visto regionale;
- ❖ **D.G.R.**, 22 gennaio 2016, “**Linee guida per aggiornamento dei criteri di valutazione dei progetti formativi per tirocini extracurricolari rivolti a cittadini residenti all'estero**”³
 - Art. 1: ***di approvare le “Linee guida per aggiornamento dei criteri di valutazione dei progetti formativi per tirocini extracurricolari rivolti a cittadini residenti all'estero”, allegato A*** parte integrante e sostanziale alla presente delibera;
 - Art. 2: ***di dare mandato al Dirigente competente in materia, di recepire quanto indicato nelle linee guida (Allegato A)*** e quindi aggiornare le “*Indicazioni operative regionali per la presentazione di tirocini per persone straniere residenti all'estero*” di cui al Dduo 3 febbraio 2015, n. 682 di cui al punto 1), la cui entrata in vigore sarà decorsi 30 giorni dalla pubblicazione sul BURL del Decreto dirigenziale di attuazione della delibera;
 - Allegato A) “***INDICAZIONI OPERATIVE PER LA PRESENTAZIONE DI TIROCINI PER PERSONE STRANIERE RESIDENTI ALL'ESTERO – Allineamento alle Linee Guida approvate con DGR 4732 del 22 gennaio 2016***”, punto 12. Iter amministrativo regionale: Entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda di progetto, ***il competente nucleo di valutazione verifica i requisiti di ammissibilità, valuta i progetti pervenuti secondo i criteri di selezione e formula parere ai fini dell'apposizione del visto regionale al progetto formativo di***

¹ Convengono quanto segue

² Tirocini “funzionali al completamento di un percorso di formazione professionale”

³ Delibera

- tirocinio. Il visto regionale sul progetto formativo viene apposto a seguito di specifico decreto* ed ha validità di sei mesi dalla data di validazione del progetto;
- ❖ D.d.u.o. 12 febbraio 2016 - n. 909 “**Linee guida per aggiornamento dei criteri di valutazione dei progetti formativi per tirocini extracurricolari rivolti a cittadini residenti all'estero** – d.g.r. 4732 del 22 gennaio 2016 – indicazioni operative”⁴
 - Art. 1: di **dare attuazione a quanto riportato nella d.g.r. n. 4732 del 22 gennaio 2016 «Linee guida per aggiornamento dei criteri di valutazione dei progetti formativi per tirocini extracurricolari rivolti a cittadini residenti all'estero» con il recepimento di quanto indicato nelle linee guida (Allegato A);**
 - Art. 2: di **approvare le «Indicazioni operative regionali per la presentazione di tirocini e distacchi per persone straniere residenti all'estero»,** ed i documenti utili ai fini della validazione dei singoli progetti, quali parti integranti e sostanziali del presente atto, **precisamente All.to A - Indicazioni operative** per la presentazione di tirocini e distacchi per persone straniere residenti all'estero.

Iter procedurale

Di seguito, si illustrano i passaggi necessari all'espletamento dell'apposizione del visto regionale sul progetto di tirocinio:

1. **I soggetti promotori devono inviare a Regione Lombardia** - Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro – Piazza Città di Lombardia, 1- 20124- Milano⁵:
 - i. **Domanda di tirocinio** (all. B), **Convenzione** (all. C), **Progetto Formativo** (all. D); (**Convenzione e Progetto formativo** in 2 copie originali, sottoscritte da parte dei legali rappresentanti del soggetto promotore e del soggetto ospitante) e **Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà del soggetto ospitante** (Allegato E);
 - ii. **Fotocopia del passaporto del tirocinante** (devono essere ben visibili: numero, foto e scadenza) in corso di validità e con scadenza di almeno 3 mesi successiva alla scadenza prevista del tirocinio (validità residua di almeno 3 mesi);
 - iii. **Gli ulteriori documenti** indicati nell'all. B – Domanda di Tirocinio;
2. **Entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda** di progetto, **il competente nucleo di valutazione verifica i requisiti di ammissibilità, valuta i progetti pervenuti** secondo i criteri di selezione **e formula parere ai fini dell'apposizione del visto regionale** al progetto formativo di tirocinio;
 - i. Per documentazione incompleta relativa ai criteri di selezione delle candidature, entro un congruo termine, l'ufficio può richiedere le integrazioni, da prodursi entro il termine massimo di 60 giorni. La richiesta di integrazioni sospende il termine dei 60 giorni previsto per la validazione del progetto da parte del nucleo di valutazione;
3. **Il visto regionale sul progetto formativo viene apposto a seguito di specifico decreto** ed ha validità di sei mesi dalla data di validazione del progetto;
4. **Dopo l'apposizione del visto, gli originali del progetto di tirocinio e della convenzione vengono restituiti al soggetto promotore;**
5. **Il soggetto promotore ha la responsabilità di informare e trasmettere la documentazione al tirocinante** ai fini del rilascio del corrispondente visto di ingresso.

⁴ Decreta

⁵ Ai sensi della Delibera di Giunta di Regione Lombardia n. 4350 del 22/02/2021 “IV Provvedimento organizzativo 2021”, il nuovo assetto organizzativo delle Direzioni interessate dalla riorganizzazione della Giunta di Regione Lombardia ha stabilito che sia in capo all’UO – ACCREDITAMENTI, REGOLE E CONTROLLI l’incarico di cui al punto 6, ovvero regolamentazione e controlli sul rispetto delle regole da parte di aziende e operatori in merito ai tirocini.

6. Dopo aver ottenuto il visto regionale, ***il soggetto promotore presenta alla Rappresentanza diplomatica o consolare competente il progetto di tirocinio ai fini del rilascio del visto d'ingresso*** per motivi di studio/formazione;
7. ***Entro 8 giorni dal suo ingresso in Italia, il cittadino extra-comunitario deve richiedere il rilascio del permesso di soggiorno alla Questura competente.*** Per farlo, questi deve recarsi presso uno "Sportello Amico" di Poste Italiane e inviare l'apposito "kit" di richiesta del permesso di soggiorno. Contestualmente, gli viene rilasciata l'assicurata postale comprovante la presentazione della richiesta e la convocazione negli uffici della Questura centrale per definire la pratica di rilascio del permesso, previa sottoposizione ai rilievi fotodattiloskopici.
8. A questo punto, ***il tirocinio può essere avviato.***

Inoltre, **a tirocinio avviato:**

9. ***Il soggetto promotore deve inviare la lettera di inizio tirocinio***, contenente la data effettiva di avvio e conclusione, ***alla Questura di riferimento*** territoriale della sede operativa dell'azienda ospitante ***e alla Regione Lombardia tramite Pec;***

Infine, **a conclusione di tirocinio:**

10. Entro 60 giorni dal termine del tirocinio formativo, ***il soggetto ospitante redige una relazione finale*** nella quale risulti l'eventuale acquisizione di competenze comprese nel PFI rilasciate dall'ente accreditato alla formazione (allegato F) ***da inviare (a cura del soggetto promotore) a Regione Lombardia tramite propria PEC*** all'indirizzo lavoro@pec.regione.lombardia.it.

Tirocinio Extra Ue Imprese Multi Localizzate

La casistica dello svolgimento di tirocinio per persone straniere presso soggetto ospitante multilocalizzato **non è disciplinata dalle "Linee guida in materia di tirocini per persone straniere residenti all'estero e ipotesi di piattaforma informatica"** di cui all'Allegato 1) dell'Accordo sancito in data 5 agosto 2014 in sede di Conferenza Permanente Stato Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano.

In questi termini, le suddette Linee guida in materia di tirocini per persone straniere residenti all'estero n. 99/CSR del 2014 **convengono sul rinviare alle disposizioni contenute nelle "Linee-guida in materia di tirocini" di cui l'Accordo n. 1/CSR del 24 gennaio 2013, aggiornate e sostituite dalle "Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento" di cui l'accordo n. 86 /CSR del 25 maggio 2017.**

Sulla base delle suddette "Linee guida in materia di tirocini", Regione Lombardia ha approvato gli "Indirizzi regionali in materia di tirocini" con Delibera n. 7763 del 17 gennaio 2018 aventi per oggetto la disciplina dei tirocini in coerenza con le leggi regionali e nazionali.

La medesima DGR 7763/2018 afferma che in caso di soggetto ospitante multilocalizzato, e quindi anche di pubblica amministrazione con più sedi territoriali, il tirocinio è regolato dalla normativa della Regione o della Provincia autonoma nel cui territorio il tirocinio è realizzato ovvero come disposto dall'art. 2 comma 5-ter del decreto legge 76/13 così come convertito dalla Legge 99/13, può essere regolato dalla normativa della Regione dove è ubicata la sede legale.

Ai sensi del **Decreto 9 luglio 2020 "Determinazione del contingente triennale 2020/2022 per l'ingresso di cittadini stranieri per la partecipazione a corsi di formazione professionali e tirocini"** del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, **per il triennio 2020/2022 il limite massimo di ingressi in Italia degli stranieri in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto di studio è determinato in b) 7.500 unità per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento** finalizzati al completamento di un percorso di formazione professionale iniziato nel paese di origine e promossi dai soggetti promotori individuati dalle discipline regionali.

Pertanto, *tutto ciò premesso:*

- fermo restando la competenza legislativa esclusiva in materia di immigrazione (quote per l'ingresso di lavoratori stranieri) e ribadita la competenza normativa residuale delle Regioni in materia di tirocini e di orientamento;
- posto che, ai sensi della normativa vigente in Regione Lombardia, per i tirocini per persone straniere non sussiste un esplicito impedimento in merito alla possibilità di scegliere per le imprese che hanno più sedi territoriali se applicare ai tirocini la normativa della Regione dove è realizzato il tirocinio oppure la normativa della Regione nel cui territorio è ubicata la sede legale dell'azienda;
- visto e considerato che il contingente triennale per l'ingresso di cittadini stranieri è riferito al territorio nazionale ("limite massimo di ingressi in Italia [...]");

si ritiene di poter far valere, anche in materia di tirocini per persone straniere, la possibilità per le imprese multi localizzate di scegliere se applicare la normativa della Regione nel cui territorio il tirocinio è realizzato oppure la normativa della Regione in cui è ubicata la sede legale dell'azienda.

Tirocini extra UE

Traduzione del Titolo di Studio

Nell'ambito dell'attivazione dei tirocini extracurricolari a favore di cittadini stranieri non appartenenti all'Unione Europea e residenti all'estero, l'**All.to B - Domanda di tirocinio** del D.d.u.o. 12 febbraio 2016, n. 909 prevede che, ai fini della **validazione del progetto formativo**, sia allegato, tra gli altri, il documento di **traduzione dei titoli di studio del tirocinante** (punto elenco n. 4).

A tal proposito, in tema di traduzione e legalizzazione dei documenti, e quindi di conformità delle traduzioni, ai sensi dell'**Art. 33, comma 3 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445** "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", **agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.**

~~Tuttavia, a questo riguardo si ricorda che sono fatte salve le esenzioni dall'obbligo della legalizzazione e della traduzione stabilite da leggi o da accordi internazionali, così come previsto dal comma 5 dell'Art. 33 del suddetto Decreto del Presidente della Repubblica 445/2000. Difatti, il Regolamento UE 2016/1191 prevede, per gli Stati aderenti, che gli atti pubblici emessi su moduli standard plurilingue non necessitino di traduzione.~~

Commentato [XXX1]: Ai c.d. moduli standard multilingue possono ricorrere solo gli Stati membri dell'Unione europea.

La “Certificazione delle Competenze” nei Tirocini extracurriculari

D.G.R. N° 7763/2018

Al paragrafo 2.3 Tutorship, lettera c) si prevede che *il tutor del soggetto promotore e il tutor del soggetto ospitante collaborano per definire le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all'apprendimento, per il migliore svolgimento delle attività, per il loro monitoraggio e l'attestazione dell'attività svolta e delle competenze acquisite.*

Al paragrafo 3.7 Attestazione dell'attività svolta e delle competenze acquisite si prevede che *al termine del tirocinio il soggetto promotore provvede a:*

- a) *rilasciare una propria attestazione di svolgimento del tirocinio indicando la tipologia di tirocinio, la sede ed il periodo di svolgimento e provvede alla registrazione sul libretto formativo del cittadino, ove disponibile, se il tirocinante ha partecipato almeno al 70% della durata prevista dal progetto formativo;*
- b) *rilasciare un attestato di competenze eventualmente acquisite durante il periodo di tirocinio, con riferimento al Quadro regionale degli standard professionali di cui al d.d.u.o del 23 dicembre 2015 n. 11809 e nel rispetto dei requisiti di accreditamento di cui alla D.g.r 2412/2011.*

FAQ Tirocini - aggiornamento 17 febbraio 2021

Di particolare interesse la FAQ n. 10.20: “Come vengono certificate le competenze al termine di un tirocinio?”

→ *La certificazione delle competenze a seguito di un tirocinio extracurriculare è una procedura diversa dalla procedura di certificazione in ambito non formale e informale. Con la procedura di certificazione in ambito non formale e informale un ente accreditato al lavoro verifica ed eventualmente certifica le competenze che una persona ha acquisito in ambiti diversi dal formale nel corso della propria vita (lavoro, volontariato, vita privata, ecc.) Nel caso della certificazione delle competenze a seguito di un tirocinio extracurriculare, invece, l'ente accreditato verifica se la persona ha acquisito competenze intere attraverso una o più prove d'esame organizzate dal responsabile della certificazione delle competenze.*

Tuttavia, va precisato che la FAQ n. 10.21 risponde al quesito “Il tirocinio si deve concludere con il rilascio di un attestato di competenza regionale al tirocinante?” affermando che: *“Il tirocinio si può anche concludere senza alcun rilascio dell'attestato di competenza regionale. Si procede al rilascio dell'attestato di competenza solo nel caso in cui viene acquisita almeno una competenza intera comprensiva di tutte le abilità e conoscenze collegate secondo le indicazioni contenute nel DDUO 12453/2012”.*

Nota sulla certificazione delle competenze in esito a tirocini extracurriculari da parte di soggetti accreditati ai servizi per il lavoro

Oltre a quanto di cui sopra, la “Nota sulla certificazione delle competenze in esito a tirocini extracurriculari da parte di soggetti accreditati ai servizi per il lavoro” fa il punto sul tema in oggetto, ricostruendone il contesto normativo. In particolare, proprio con riferimento alle indicazioni contenute nel D.D.U.O. 12453/2012, *la disciplina regionale sulla formazione extra-DDIF definisce il tirocinio extracurriculare come ambito di apprendimento formale quando co-progettato in collaborazione con un soggetto accreditato ai servizi formativi. In questo caso la certificazione di competenza rilasciata da un ente formativo al termine del tirocinio ha natura formale. Diversamente, le azioni formative in assetto lavorativo che non siano co-progettate con un accreditato alla formazione si configurano come ambiti di apprendimento non formale e la certificazione delle eventuali competenze acquisite è attribuita ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro. Questi ultimi, infatti, sono titolati, ai sensi della disciplina sull'accreditamento, alla certificazione di*

competenze maturate negli ambiti non formale e informale. A tal riguardo, la Nota rileva che esiste *una possibile incongruenza nella disciplina sui tirocini in quanto il medesimo tirocinio può essere considerato ambiente di apprendimento formale, quando il soggetto promotore è un ente accreditato ai servizi formativi, non formale quando il promotore è un accreditato ai servizi per il lavoro.*

1. *Nel primo caso la certificazione nel quadro del QRSP è raccordata con la progettazione e viene rilasciata direttamente al termine del percorso sulla base delle evidenze raccolte nel Dossier Individuale;*
2. *nel secondo caso il legame tra progettazione e certificazione non è diretto e l'attestazione di competenza del QRSP deve essere supportata dalle fasi del processo di validazione e certificazione non formale e informale (identificazione, valutazione e attestazione).*

In questi termini, *il D.D.U.O. 12453/2012, anticipando gli standard di certificazione del D.lgs. 13/2013, stabilisce che la certificazione costituisce un servizio fondamentale del sistema di formazione regionale. Essa è intrinsecamente connessa alle funzioni di progettazione ed erogazione dell'attività formativa. Pertanto, è svolta dai soggetti accreditati alla formazione, con riferimento, oltre ai percorsi formativi in ambiente d'aula, ad "azioni formative in contesto/assetto lavorativo, comunque progettate o costituenti parte di un percorso formativo la cui progettazione si realizza in collaborazione con Soggetti accreditati (tirocinio extracurricolare e percorsi in apprendistato ex art. 4, d.lgs. n. 167/2011)".*

Mentre *la D.G.R. sull'accreditamento 2412/2011 e il relativo decreto attuativo 9749/2012 prevede che gli operatori accreditati al lavoro possano certificare competenze acquisite in contesti non formale e informale. Non essendo soggetti educativi, non possono certificare competenze acquisite in percorsi di formazione formali.*

Approfondimento

Progetti di distacco per finalità formative

Disciplina regionale e base giuridica

Con D.d.u.o. 12 febbraio 2016, n. 909 Regione Lombardia ha dato attuazione alle «Linee guida per aggiornamento dei criteri di valutazione dei progetti formativi per tirocini extracurriculari rivolti a cittadini residenti all'estero» di cui alla D.g.r. 22 gennaio 2016, n. 4732 approvando, tra gli altri, anche l'Allegato G “Indicazione operative per la presentazione di progetti di distacco per persone straniere residenti all'estero e modulistica per la presentazione del progetto”.

In premessa, il Decreto n. 909/2016 ha richiamato l'art. 27, comma 1, lettera f) del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (“Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”) il quale prevede tra i casi particolari di ingresso dall'estero quello di «*persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgano periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani*».

Inoltre, lo stesso D.d.u.o. n. 909/2016 ha poi richiamato l'art. 40, comma 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 il quale chiarisce alle lettere a) e b) come la disposizione di cui all'art. 27, comma 1, lettera f) del D. Lgs. n. 286/1998 fa riferimento agli stranieri che devono svolgere presso unità produttive situate sul territorio italiano i seguenti tipi di attività:

- a) *attività nell'ambito di un rapporto di tirocinio funzionale al completamento di un percorso di formazione professionale;*
- b) *attività di addestramento sulla base di un provvedimento di trasferimento temporaneo o di distacco assunto dall'organizzazione dalla quale dipendono.*

Tuttavia, la lettera b) dell'art. 40, comma 9 del D.P.R. n. 394/1999 è stata soppressa dal Decreto Legislativo 29 dicembre 2016, n. 253.

Nuova disciplina e ambito di applicazione

Come anticipato, il Decreto Legislativo 29 dicembre 2016, n. 253 recante “Attuazione della direttiva 2014/66/UE sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei dirigenti, lavoratori specializzati, lavoratori in formazione di Paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari” ha modificato il Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e ha introdotto l'art. 27-quinquies che disciplina l'ingresso e il soggiorno nell'ambito di trasferimenti intra-societari.

A questo proposito, la Circolare congiunta Ministero dell'Interno e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 517 del 9 febbraio 2017 avente ad oggetto “Decreto legislativo 29 dicembre 2016, n. 253 “Attuazione della direttiva 2014/66/UE sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei dirigenti, lavoratori specializzati, lavoratori in formazione di Paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari” interviene per chiarire le disposizioni dell'articolo 27-quinquies inserito dal D. Lgs. n. 253/2016.

In particolare, così come evidenziato dalla Circolare n. 517/2017 (disponibile [cliccando qui](#)):

- per **trasferimento intra-societario** si intende il **distacco temporaneo di uno straniero da un'impresa stabilita in un Paese terzo, a cui lo straniero è legato da un rapporto di lavoro che dura da almeno tre mesi, a un'entità ospitante stabilita in Italia.**

Per entità ospitante si intende la sede, filiale o rappresentanza in Italia dell'impresa da cui dipende il lavoratore trasferito o un'impresa appartenente allo stesso gruppo di imprese ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile, o una sua sede, filiale o rappresentanza in Italia.

Il trasferimento intra-societario comprende i casi di mobilità dei lavoratori stranieri tra entità ospitanti stabilite in diversi Stati membri;

- **I ingresso e il soggiorno in Italia per svolgere prestazioni di lavoro subordinato nell'ambito di trasferimenti intra-societari** per periodi superiori a tre mesi è consentito agli stranieri che soggiornano fuori dal territorio dell'Unione europea al momento della domanda di ingresso, o che sono stati già ammessi nel territorio di un altro Stato membro, e che chiedono di essere ammessi in qualità di **lavoratori in formazione**, ossia i lavoratori **titolari di un diploma universitario**, trasferiti a un'entità ospitante ai fini dello sviluppo della carriera o dell'acquisizione di tecniche o metodi d'impresa e retribuiti durante il trasferimento.

L'iter normativo e procedurale da seguire, nonché i termini di presentazione della domanda e la modulistica necessaria sono indicati ai commi 5 e seguenti dello stesso D. Lgs. n. 253/2016.

Inoltre, le indicazioni relative alla documentazione da presentare sono contenute nell'Allegato n. 2 alla Circolare congiunta n. 517/2017 (disponibile [cliccando qui](#)).



Milano, 3 novembre 2022

Nota di chiarimento

Tirocini extracurriculari e “smart working”

Con DGR n. 6380 del 16 maggio 2022, nell’ambito delle Indicazioni per la realizzazione dei percorsi dell’offerta formativa regionale e dei servizi al lavoro a valere dal 1° settembre 2022, Regione Lombardia ha previsto, “**di mantenere la possibilità di svolgere i tirocini extracurriculari in modalità smart working nei casi in cui tale modalità di lavoro sia prevista dall’organizzazione del lavoro del soggetto ospitante**”.

In ordine a tale disposizione, negli ultimi mesi sono pervenute diverse richieste di chiarimento da parte di operatori e aziende in relazione alla possibilità di attivare tirocini extracurriculari **in pieno regime di smart working** (al 100%), di attivarli anche **a favore di coloro i quali non sono domiciliati, né hanno la residenza, in Lombardia**, di introdurre **in itinere** la modalità di svolgimento in smart working per i tirocini extracurriculari già avviati modificando il PFI, ecc.

ATTIVAZIONE DI TIROCINI EXTRACURRICULARI IN PIENO REGIME DI SMART WORKING

La [Legge 22 maggio 2017, n. 81](#) recante “*Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato*”, al Capo II, artt. 18 – 24 detta precipue disposizioni sul lavoro agile. In particolare, l’art. 18, comma 1 afferma: “**La prestazione lavorativa viene eseguita in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva**”.

In tal senso, si fa presente che anche il [D.M. n. 149 del 22 agosto 2022](#), in sede di premessa, ha posto in risalto il fatto che “**la prestazione lavorativa viene eseguita in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno**”. Nondimeno, anche il primo [“Protocollo Nazionale sul lavoro in modalità agile”](#) nel settore privato – con cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e le Parti sociali hanno raggiunto l’accordo su requisiti e contenuti dell’accordo individuale di smart working – ha previsto all’art. 2, comma 2 lettera b) “*l’alternanza tra i periodi di lavoro all’interno e all’esterno dei locali aziendali*”

Inoltre, nell’ambito dei tirocini il criterio dell’alternanza ricopre maggiore valore per la funzione formativa e di orientamento affidata a tale strumento: “*I tirocini non costituiscono un rapporto di lavoro, bensì una metodologia formativa ovvero una misura di politica attiva finalizzata agli obiettivi dell’orientamento, della occupabilità e dell’inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro*” (DGR 7763/2018).

Pertanto, stando a quanto stabilito dalla normativa nazionale precedentemente citata e posto che la normativa regionale non prevede ulteriori disposizioni in merito, **è esclusa la possibilità di attivare tirocini extracurriculari che prevedano lo svolgimento delle attività esclusivamente in modalità agile (smart working)**.

Prima dell'attivazione del tirocinio le parti interessate concordano la modalità di svolgimento e predispongono il Piano Formativo Individuale (PFI) che preveda, in caso di ricorso alla modalità agile, una prestazione “mista”, specificando la modalità di svolgimento prevalente per ogni attività programmata.

In caso di svolgimento del tirocinio extracurriculare in modalità smart working, è indispensabile assicurare una presenza minima del tirocinante presso i locali aziendali. Fermi restando i vincoli stabiliti dalla disciplina regionale vigente:

- lo svolgimento del tirocinio in smart working è consentita a condizione che la mansione a cui è adibito il tirocinante sia compatibile con detta modalità, che sia garantito un costante monitoraggio del tirocinante, e, comunque, previo accordo di tutte le parti (soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante);
- il tirocinante deve essere dotato di adeguati strumenti tecnologici idonei a salvaguardare il raggiungimento degli obiettivi formativi del tirocinio. Qualora tali strumenti siano messi a disposizione del tirocinante dal soggetto ospitante, quest'ultimo dovrà garantirne la sicurezza, il buon funzionamento e la manutenzione. In ogni caso non dovrà essere posto a carico del tirocinante alcun aggravio economico per lo svolgimento delle attività di cui al Progetto Formativo Individuale (P.F.I.) con modalità “agile”;
- il tutor del soggetto ospitante e il tutor del soggetto promotore dovranno dotarsi di adeguata strumentazione informatica atta a supportare e monitorare costantemente l'attività a distanza del tirocinante.